

Emanuele Falsitta sul ddl delega fiscale al convegno Anti Riforma ermafrodita Intervento più incisivo in Finanziaria

DI GIOVANNI LOMBARDO

La riforma fiscale è partita con il piede sbagliato. Il relatore di maggioranza alla camera del disegno di legge delega, **Vittorio Emanuele Falsitta** (Fi) si aspettava un intervento più incisivo dalla Finanziaria, «che riduce la pressione fiscale ma non rende l'imposizione più equa». Secondo Falsitta, infatti, l'aliquota del 23% e la no tax area sono un primo passo verso il nuovo fisco, ma senza la trasformazione delle detrazioni in deduzioni e la concentrazione degli oneri deducibili nelle fasce di reddito medio basse «si crea solo un meccanismo ermafrodito che dà qualche soldo in più agli italiani ma lascia invariato il grado di progressività del prelievo». Falsitta, che ieri è intervenuto a un convegno organizzato a Copanello (Cz) dall'Anti (Associazione nazionale tributaristi italiani), critica anche l'attuale versione del concordato preventivo: «Senza una norma anti elusiva, questo provvedimento favorisce l'evasione fiscale». E lancia la sua campagna a favore del fisco etico, presentando

do il «Manifesto blu», un volume in cui spiega quali sono gli interventi per ripensare il sistema fiscale come strumento a favore di finalità sociali. A fianco alla de tax, Falsitta propone di introdurre anche la Tobin tax: «La prima è un contributo a finalità etiche attraverso una percentuale del prelievo fiscale sui consumi, la seconda colpisce i movimenti speculativi di denaro», spiega Falsitta, «inoltre bisogna dare centralità all'imposta sui consumi in modo che l'imposizione sia modulata sull'effettiva manifestazione della ricchezza andando alla ricerca del reddito speso». E aggiunge: «Non importa da quale parte politica arrivino le proposte, l'importante è affrontare con energia i problemi di un mondo cambiato». L'opposizione rincara la dose. «La Finanziaria fa a pezzi la delega», commenta il capogruppo dei Ds in commissione finanze della camera, **Giorgio Benvenuto**, «Manca totalmente lo spirito riformatore che era stato sbandierato in campagna elettorale e in più una politica fiscale del governo condotta in modo confuso».

Il convegno dell'Anti, che con-

ta circa 1.500 associati tra cui anche il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, è stata un'occasione di confronto per fare il punto sulla riforma fiscale alla luce della legge finanziaria. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, **Raffaello Ferrara**, glissa sul condono fiscale, però si sofferma sul concordato per gli anni pregressi. «È un provvedimento che consente di chiudere con il passato», dice Ferrara, «il rapporto con il fisco sta cambiando, e quindi necessario intraprendere tutte le azioni per proseguire su questa strada, visto anche il successo avuto in questi anni dai meccanismi di definizione agevolata delle controversie». Il direttore centrale accertamento dell'Agenzia, **Marco Di Capua**, ricorda invece l'impegno del fisco contro il sommerso e annuncia che presto verranno attivati controlli sull'utilizzo delle agevolazioni fiscali per il Sud. Secondo il presidente dell'Anti, **Mario Boidi** «L'intento riformatore della delega è da condividere». Dopo il convegno, l'assemblea generale dei soci dell'Anti si è riunita per il rinnovo delle cariche direttive. (riproduzione riservata)

Presentato cd-rom Olonet per gli studi Più competitività per i ragionieri

DI TERESA PITTELLI

I ragionieri rischiano di essere tagliati fuori dalla competizione tra i grandi gruppi. E vogliono correre ai ripari, organizzandosi in reti e associazioni che, come succede nelle grandi strutture aziendali, permettano di offrire servizi diversificati e di alta qualità. È l'idea lanciata ieri da William Santorelli, presidente del consiglio nazionale dei ragionieri, nel corso della presentazione di «Olonet, l'evoluzione intelligente», che si è svolta ieri a Roma.

Secondo Santorelli, nel corso degli ultimi 10 anni il sistema delle imprese ha vissuto una trasformazione, anche tecnologica; si è diversificata la domanda dei clienti, «che chiedono ormai un elevato grado di specializzazione, ma allo stesso tempo vogliono trovare presso un solo studio la risposta a tutte le varie esigenze».

Ecco perché il ragioniere deve divenire da «mero confessore di contribuenti e aziende, quale adesso è o comunque viene percepito, a imprenditore di sistema», come ha suggerito Giuseppe De Rita, segretario generale del Censis, durante il suo intervento. E

può mettersi in rete insieme ad altri professionisti dagli architetti e ingegneri agli avvocati, per «creare nuovi contatti, scambi di informazioni e possibilità di confronto». L'idea è stata appena realizzata, e trasformata in 2 cd-rom da oggi in distribuzione gratuita (in allegato con *Summa*, la rivista di categoria) ai 40 mila ragionieri iscritti all'albo. Il programma Olonet consiste in una parte «auto-diagnostica», realizzata dal Censis, con la quale il ragioniere, attraverso un questionario, può verificare quale tipo di alleanza può essere adatta al proprio lavoro e della propria clientela. E una seconda, operativa, che propone 20 diverse opzioni di rete, con il relativo calcolo costi/benefici, realizzata dallo studio Valdani, Vicari e Associati. «Tutti gli altri paesi sono più avanti di noi. In Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna si progettano costantemente reti tra professionisti», ha spiegato Salvatore Vicari, docente di economia e gestione delle imprese presso l'università Bocconi di Milano, «dove il cliente può trovare risposta qualificata alle esigenze più varie». (riproduzione riservata)

L'intervento

Successioni, semplificare senza perder tempo

DI UGO FRIEDMANN

Viviamo tempi di semplificazione...

In parte dovuti alla necessità per l'Italia di adeguarsi alle democrazie del Nord, che godono fama di grande praticità ed efficienza (fama talora un poco usurpata) nei rapporti con i cittadini, ma in grande parte dovuti anche alla esigenza di razionalizzare in termini di costi e di efficienza una «macchina» (quella statale) che sovente negli ultimi tempi ha mostrato un notevole «fiatone» nel suo funzionamento. In questo filone possiamo inquadrare i provvedimenti del Governo volti alla «eliminazione» della imposta di successione, imposta che costava più di quel che fruttava e che era basata su un sistema di tassazione cervelotico che univa in una unica «denuncia» la fonte di imposte tra loro dispartite e non omogenee. Quello che ai cittadini non è chiaro è come mai, una volta «abolita» l'imposta ci sia ancora l'obbligo di presentare al fisco la fatidica «denuncia» di successione. Non tutti sanno che l'obbligo di presentare tale denuncia con i modelli previgenti è dovuto al fatto che ancora in relazione ai trasferimenti di immobili siti in Italia per causa di morte sono legate le imposte ipotecarie e catastali ed anche al fatto che non è ancora terminato il complesso iter che i provvedimenti di delega contenuti nella l.342/2000. Lo scopo di tali provvedimenti è quello di giungere a un meccanismo che

semplifichi la vita dei cittadini, snellisca la acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione e consenta un «reale» passo avanti sulla strada della semplificazione. Purtroppo nel concepire provvedimenti di semplificazione il legislatore fiscale pare non poter prescindere dal mantenere criteri di «controllo» dell'operato del cittadino che potrebbe vedere la semplificazione non come un aiuto, ma come un invito a scivolare tra maglie rese così larghe da poter facilmente essere eluse. Oggi un cittadino, avente causa di un defunto (se nell'asse ereditario si trovano immobili in Italia) si trova a dovere produrre al fisco entro 6 mesi dalla morte del suo dante causa una denuncia fatta sul vecchio modello ministeriale per assolvere alle imposte ipotecarie e catastali (pari nel complesso al 3% del valore dei soli immobili in Italia ereditati), presentata la denuncia il medesimo cittadino deve recarsi al catasto e presentare la «denuncia di voltura» per aggiornare la base dati catastale. Indi nei termini di legge il medesimo cittadino deve presentare la dichiarazione dei redditi del defunto. Quello che la gente non sa è che nessuno di tali adempimenti ha una valenza civilistica, vale a dire garantisce all'erede/legatario la certezza del suo acquisto mortis causa perché l'unico adempimento porta con sé che tale certezza è la accettazione espressa (per atto notarile) ovvero tacita (a seguito di un atto di disposizione dei beni ereditati) dell'eredità e la conseguente tra-

scrizione.

Nei paesi europei la vicenda successoria è in genere accompagnata da un intervento del notaio ovvero dell'autorità giudiziaria che culmina solitamente con una sorta di atto/certificato di successione che sancisce la devoluzione ereditaria e ne dà certezza di fronte ai terzi, tutelando chi contrae con i soggetti ivi indicati. In Italia invece i piani restano diversi e, come sovente accade scollegati, come sovente accade scollegati tra loro. L'ausilio dato dall'informatica nelle p.a., dalla eseguibilità delle formalità per via telematica non deve forse spingere ad unificare le varie situazioni sopra indicate onde consentire al cittadino un effettivo risultato sul piano civilistico e la possibilità di adempiere a tutti gli ulteriori obblighi anche di natura fiscale nella medesima sede? E qual è la situazione nei paesi a noi vicini e nel resto dell'Europa? Quale il significato delle brevi notazioni che precedono? È presto detto. Risulta palese da quanto sopra riportato che vi è una precisa preoccupazione in tutti i paesi civili di avere certezza nella vicenda della devoluzione ereditaria. Forse non è a tutti noto che chi acquista da un tale che compare in una denuncia di successione e nella trascrizione del relativo certificato, può sentirsi legittimamente chiedere indietro quanto ha acquistato da un erede testamentario che ha trascritto la propria accettazione espressa di eredità. Ha allora ancora senso in un paese come il nostro lasciare che aspetto fiscale e

Le successioni in Europa

FRANCIA

La pubblicità dell'acquisto dell'eredità si ha ai sensi del decreto 4/1/1955 art.28 e 29 sulla base di una attestazione notarile da richiedersi dagli eredi da rettificarsi a cura del notaio in caso di modifiche sopravvenute della devoluzione

SPAGNA

La prova dell'acquisto dell'eredità è costituita dall'atto di notorietà con legge 10/1992 del 30 aprile 1992 e decreto reale del 13 novembre 1993. È stato previsto un apposito atto notarile (acta de declaratione de heredes) che constata l'accettazione dell'eredità e costituisce il titolo della pubblicità immobiliare

GERMANIA

Il titolo di legittimazione dell'erede e la relativa qualità sono costituiti dal «certificato di eredità» (Erbchein) rilasciato su richiesta dell'erede dal Tribunale delle successioni (Amtsgericht) del luogo di ultima residenza o domicilio. Il certificato constata la qualità di erede e indica in caso di pluralità di eredi le relative quote. Colui che è indicato erede in detto certificato è presunto tale «iuris tantum» e pertanto il terzo di buona fede che contrae con lui può invocare la presunzione nei limiti sopraindicati

AUSTRIA

Anche in Austria con l'apertura della successione sorge il diritto all'eredità, successivamente con l'accettazione espressa se vi sono sufficienti prove del diritto a succedere all'erede vengono accordati amministrazione e godimento dell'eredità solo a seguito del procedimento giudiziario di ventilazione (Verlassenschaftsverfahren); con apposito provvedimento (Einantwortung) vengono trasferiti all'erede possesso e proprietà dei beni ereditari

GRECIA

La prova della successione è costituita dal certificato di successione rilasciato dal Tribunale competente, a richiesta dell'erede legittimo o testamentario se vi sono i propri eredi viene rilasciato un solo certificato con indicazione delle quote. I terzi di buona fede che contraggono con coloro che risultano dal certificato fanno salvi i loro diritti salva la revoca (sempre possibile) del certificato medesimo

PORTOGALLO

la qualità di erede è provata dalla habilitacao de herdeiros giudiziale o notarile che assomiglia al nostro atto di notorietà; da tale dichiarazione fatta da tre persone che il notaio considera degne di fiducia risulta chi sono gli eredi del def. cuius. Tale abilitazione consiste oltre che in un elemento di prova anche nel titolo per la iscrizione nei registri immobiliari

GRAN BRETAGNA

Nel sistema anglosassone l'acquisto dell'eredità ha luogo a seguito di procedimento di volontaria giurisdizione di competenza delle Probate Courts a seguito del quale la proprietà dei beni ereditari è attribuita a un personal representative (administrator o executor) che deve pagare i debiti ereditari e distribuire il netto a coloro cui per legge o testamento compete l'eredità

OLANDA

Pure in assenza di disposizioni specifiche è prassi che la prova della qualità di erede sia costituita da un certificato di eredità rilasciato da un notaio

Con la collaborazione di Gaetano Petrelli

civilistico siano così lontani tra loro? E allora atteso che non è pensabile gravare la autorità giudiziaria di ulteriori compiti perché non gravare della vicenda anche in Italia sia dal punto di vista fiscale che da quello civilistico il notaio, unica figura che vede nella sua preparazione istituzio-

nale una prova scritta e teorica in materia successoria, che ha istituzionalmente una funzione pubblica e di terzietà e che, da ultimo, già è attrezzato per predisporre e trasmettere all'amministrazione i dati relativi a trascrizioni e volture? perché quindi non provare a discuterne?